

**COMUNE DI PORTOFERRAIO**

Provincia di Livorno

Area 3

Sede Municipale Via Garibaldi, 17 - 57037 PORTOFERRAIO (LI)- Tel. 0565/937111 - Fax 0565/916391 - Cod. fisc. 82001370491

CAPITOLATO SPECIALE**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI PORTOFERRAIO****ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Costituisce oggetto della concessione il servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia in alcune aree della Città di Portoferraio, per complessivi circa **532 posti**, come espresso nella seguente tabella:

Aree di sosta	Tariffa oraria	n. stalli	Orario 16/09 – 14/06	Orario 15/06 – 15/09	Regolamentazione specificata
Via Mascagni, Via Puccini, Via Manganaro, Via Carducci, Piazza Pietri.	€ 0.60 Minimo € 0,20	30+26+80 +87+46	09.00-20.00 Sosta gratuita nei giorni festivi	09.00-20.00 A pagamento tutti i giorni	Sosta gratuita per i residenti in loco muniti di contrassegno familiare;
P.zza Marinai D'Italia, Viale Elba, Calata Italia, Piazza Citi.	€ 0.80 Minimo € 0,20	9+5+40+9	09.00-20.00 Sosta gratuita nei giorni festivi	09.00-24.00 A pagamento tutti i giorni	Sosta gratuita per i residenti in loco muniti di contrassegno familiare;
Viale Manzoni – Ghiaie.	€ 1.00 Minimo € 0,50	23	Sosta gratuita	09.00-24.00 A pagamento tutti i giorni	Nessuna
Alto Fondale, Calata Depositi.	€ 1.00 Minimo € 0,50 4.00 autobus	97+19	Sosta gratuita	09.00-24.00 A pagamento tutti i giorni	Nessuna
Molo Gallo, Linguella, Piazza Gori, Piazza Cavour	€ 1.00 Minimo € 0,50	20+21+8+12	09.00-20.00 A pagamento tutti i giorni	09.00-24.00 A pagamento tutti i giorni	Nessuna

Il valore presunto della concessione a base di gara è di € **1.025.000,00** quinquennale. L'importo complessivo presunto del contratto, ex art.29 D.lgs n.163/2006 ha carattere indicativo per gli operatori economici concorrenti ed è stato calcolato sull'importo lordo dei proventi per la sosta riscossi dal concessionario (Aggio comunale pari ad una percentuale con variazioni: luglio 2011/giugno 2012: 56,64 - luglio 2012/giugno 2013: 55,30 - luglio 2013/giugno 2014: 54,76; luglio 2014/giugno 2015: 54,62%) MEDIO degli incassi di 36 mesi (2012/2013/2014), riparametrato a 60 mesi.

Tutte le suddette aree sono destinate alla sosta delle seguenti categorie di veicoli:

- Autovetture (così come definite dall'Art. 54 lett. a del D.lgs 285/92);
- Autoveicoli per trasporto promiscuo (così come definiti dall'Art. 54 lett. c del D.lgs 285/92);
- Autocarri (così come definiti dall'Art. 54 lett. d del D.lgs 285/92) aventi massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate;
- Autobus, così come definiti dall'Art. 54 lett. b del D.lgs 285/92 (solo parcheggio Alto Fondale)

ART. 2 - DISPONIBILITA' DELLE AREE DI SOSTA

L'Amministrazione Comunale mantiene la completa disponibilità di tutte le aree pubbliche riservandosi la facoltà di utilizzarle a propria discrezione, previa adozione degli eventuali provvedimenti formali, in ogni caso in cui ricorrano motivi di pubblico interesse. Dovrà pertanto essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni/iniziative a vario titolo autorizzate dall'amministrazione comunale e le occupazioni del suolo pubblico, debitamente autorizzate, che si rendano necessarie al fine di provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle reti di distribuzione dei servizi (Es. rete elettrica, di approvvigionamento idrico, fognaria, elettrica, distribuzione gas metano, telefonica). Al verificarsi di tali eventualità, al concessionario non verrà riconosciuto alcun indennizzo.

ART.3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende:

- a) la fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta; è compresa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi apparecchi;
- b) la ripartizione, di concerto con il servizio di polizia municipale, delle aree in concessione in stalli per la sosta dei mezzi indicati all'art.1, nel rispetto della normativa che tutela i diritti dei disabili. E' a carico del concessionario l'approntamento della relativa segnaletica orizzontale e verticale e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) il prelievo dei corrispettivi consistente nella rimozione giornaliera dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o ticket di gestione emessi dagli apparecchi, e la ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;
- d) la prevenzione e l'accertamento di violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle zone oggetto della concessione mediante ausiliari del traffico ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della L. n.127/1997, con strumenti tecnologici compatibili con il sistema in uso alla Polizia Municipale.
- e) ogni altra operazione necessaria per la corretta gestione delle aree di sosta a pagamento mediante l'impiego di parcometri. Il metodo inderogabilmente richiesto per la riscossione controllata della sosta è quello della riscossione di moneta mediante parcometri. I concorrenti potranno proporre in sede di offerta di effettuare la riscossione anche mediante altri sistemi ricollegabili o meno ai parcometri (schede prepagate, riscossione tramite parcometro con tessere dedicate, carte di credito ecc.) la pluralità di strumenti di pagamento sarà valutata e darà luogo all'attribuzione di punteggio in relazione al corrispondente miglior servizio all'utenza.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni cinque con decorrenza dalla data che sarà indicata nell'apposito Bando/disciplinare in relazione ai tempi di attivazione del servizio che saranno dichiarati nell'offerta dell'aggiudicatario. Alla scadenza della concessione il concessionario, qualora non fosse stato ancora individuato il soggetto incaricato della

prosecuzione del servizio, sarà tenuto a garantire la prosecuzione della gestione dello stesso, alle medesime condizioni, fino all'inizio della nuova gestione, comunque per non oltre sei mesi dalla scadenza.

Il mancato inizio della gestione del servizio entro i termini stabiliti potrà determinare la revoca della concessione con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PARCOMETRI

Sarà a carico dell'aggiudicatario l'installazione, a propria cura e spese dei parcometri le cui caratteristiche tecniche minime sono descritte di seguito.

I parcometri da installare dovranno essere tutti dello stesso modello, di ultima generazione, e possedere le seguenti caratteristiche minime:

- avere una robusta struttura in – acciaio ad alta resistenza;
- avere l'omologazione ministeriale e presentare le caratteristiche richieste dal nuovo Codice della Strada (D. lgs. n.285 del 30.04.1992) e dal relativo regolamento di attuazione (D.p.r. n.495 del 16.12.1992) nei testi attualmente vigenti;
- essere conformi alla normativa UNI EN 12414;
- essere conformi a quanto previsto dal D.lgs. 476/1992 per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica;
- presentare una resistenza alle temperature esterne a norme CEI -20 + 50°C;
- presentare grado di protezione agli agenti atmosferici minimo IP45;
- avere una chiusura con chiavi di sicurezza;
- consentire l'inibizione all'introduzione di monete mediante chiusura elettronica nelle ore di sospensione del pagamento;
- avere display alfanumerico, illuminato automaticamente di notte con indicazioni guida per l'utente;
- recare ben visibile l'indicazione segnaletica "P";
- avere il selettore delle monete per un minimo di 8 tipi;
- avere il rotolo di carta termica per l'emissione di biglietti che dovranno riportare il logo del Comune di Portoferraio;
- essere dotate di stampante termica;
- presentare la possibilità di programmazione delle tariffe e di altre operazioni, oltre a quella di rendere possibile l'annullamento della transazione in corso attraverso apposito comando posto sul pannello frontale;
- possedere adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni;
- essere alimentati con pila/batteria e pannello solare;
- essere dotati di una batteria tampone presente sulla scheda madre al fine di preservare i dati memorizzati in caso di mancata alimentazione.
- avere una cassaforte monete inaccessibile all'operatore, blindata nella struttura e non asportabile.
- Il ticket di gestione, stampato in occasione del prelievo del denaro, o su richiesta dell'interessato, deve contenere le seguenti informazioni:
 - Incassi totali denaro e tessera progressivi e non azzerabili.
 - Numero dei biglietti emessi (non azzerabile).
 - Numero progressivo riscossione denaro con data ed ora.
 - Importi totali denaro e tessera relativi alla riscossione in corso.
 - Statistica per ogni pezzatura monete.
 - Dati relativi al prelievo precedente (incasso, data e ora).
 - Elenco degli ultimi 10 fuori servizio o inconvenienti verificatisi con data e ora.
 - Elenco delle ultime 10 aperture degli sportelli di accesso alla parte elettronica e cassetta raccogli monete.

ART.6 GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: REQUISITI MINIMI

Il concessionario, oltre ad assicurare, a sua cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo, l'ordinaria e straordinaria manutenzione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l'adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo, o qualora non risultino essere più idonei per altre cause.

Il tempo massimo di intervento (giorni) in ordine al ripristino/sostituzione, che dovrà esplicitamente essere dichiarato in sede di offerta, sarà valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio e, in caso di aggiudicazione, posto quale soglia per l'applicazione della penale che resta fissata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Il concessionario dovrà assicurare, almeno settimanalmente, regolari interventi di controllo sulla funzionalità e pulizia dei parcometri installati. Il risultato di tali controlli periodici dovrà essere rendicontato al Comune di Portoferraio mediante apposito report i cui contenuti saranno definiti in sede di stesura del disciplinare di concessione. Dovrà, inoltre, assicurare con proprio personale la riprogrammazione dei parcometri in ordine al profilo tariffario e periodi/arco orario di funzionamento, ogni volta che sarà necessario in rapporto a variazioni disposte dal concedente.

Il livello massimo tollerabile di guasti (esclusi quelli derivanti da cause esterne come vandalismo, scariche atmosferiche etc.) nel periodo di riferimento di 12 mesi, con riguardo a ciascun singolo parcometro, è di 50 ore di fermo macchina da computarsi all'interno dell'arco orario a pagamento dei giorni di servizio previsti, con modalità operative che saranno concordate nel disciplinare di concessione (ogni periodo di fermo macchina dovrà essere comunque documentato).

Il superamento del livello massimo di fermo macchina stabilito determinerà l'applicazione della penale di € 15,00 per ogni ulteriore ora riscontrata nell'arco di ciascun periodo di riferimento.

Qualora in riferimento ad un periodo di 12 mesi le ore di fermo macchina documentate, nel complesso accumulate da tutti i parcometri, abbiano superato del 50% il massimo ammesso, corrispondente a 50 ore per ciascun parcometro, potrà essere avviata la procedura per la revoca della concessione.

Un livello di affidabilità superiore a quello indicato, esplicitamente dichiarato in sede di offerta, sarà valutato ai fini dell'attribuzione di un corrispondente punteggio e, in caso di aggiudicazione, sostituito al valore sopra citato (50 ore di fermo macchina ogni 12 mesi) in riferimento sia all'applicazione delle penali che alla suddetta causa di revoca della concessione.

A fronte di guasti di qualsiasi natura il concessionario dovrà in ogni momento garantire, compresi i giorni festivi, un tempo di intervento massimo di 24 ore dal verificarsi del guasto, da computarsi all'interno dell'arco orario a pagamento dei giorni di servizio previsti.

Il mancato rispetto del tempo massimo indicato per l'intervento determinerà l'applicazione di una penale di € 10,00 per ciascuna ora di ritardo.

Qualora nel periodo di 6 mesi il concessionario abbia ripetutamente gestito interventi su chiamata con ritardi di oltre 2 ore rispetto al massimo stabilito, potrà essere avviato il procedimento di revoca della concessione.

Un tempo di intervento inferiore a quello indicato, esplicitamente dichiarato in sede di offerta, sarà valutato ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio e, in caso di aggiudicazione, sostituito al valore sopra citato in riferimento sia all'applicazione delle penali che alla suddetta causa di revoca della concessione.

E' altresì a carico del concessionario la realizzazione di nr. 6 (sei) attraversamenti pedonali rialzati in conglomerato bituminoso da realizzare nei punti individuati di concerto con il servizio di polizia municipale, ognuno dei quali atto a garantire attraversamento di strada a due corsie (circa mt. 7) e con pendenza secondo CNR norme

tecniche n. 60/78, comprensivo di costituzione di cantiere di stampa e resinatura con realizzazione della segnaletica di attraversamento in materiale termoplastico preformato. A carico della ditta la contestuale posa in opera della segnaletica verticale di preavviso (una tabella per ogni senso di marcia);

Il concessionario si obbliga ad informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti del corso del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione (Art. 24 L.R.T. 38/2007)

Art.7 - TARIFFE PER LA SOSTA

Le tariffe che il concessionario dovrà applicare sono indicate nella tabella riportata all'art.1.

L'Amministrazione comunale potrà modificare la suddetta tariffa a suo libero ed insindacabile giudizio entro un margine in aumento o in diminuzione non eccedente il 20% senza che il concessionario possa pretendere una variazione dei termini della concessione.

Art. 8 - VIGILANZA E CONTROLLI SUL SERVIZIO

Il concessionario dovrà provvedere, tramite gli ausiliari del traffico, ad effettuare la vigilanza ed il controllo della sosta nelle aree in concessione ai sensi dell'art. 17 comma 132 della legge 127/97. Le suddette funzioni saranno svolte dal personale dipendente del gestore, previa nomina con decreto del Sindaco. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario, alla dotazione di strumenti e alla contestazione delle violazioni tramite sistema informatico, con dotazione da parte della ditta appaltatrice di appositi palmari compatibili con l'attuale sistema informatico della Polizia Municipale.

Art. 9 - CANONE DI CONCESSIONE. REVISIONE. RISCATTO.

Il canone di concessione è rappresentato da una quota dei ricavi della sosta.

La quota sopra indicata non potrà essere superiore al 45% del ricavo totale dei proventi della sosta al netto dell'IVA. In sede di offerta i partecipanti dovranno indicare la percentuale di ribasso del canone che intenderanno offrire.

Il canone come sopra determinato sarà soggetto a revisione a partire dal secondo anno sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Qualora divengano applicabili i parametri di cui all'art.115 del D.Lgs. n. 163/2006 il precedente criterio sarà sostituito da quest'ultimo.

La quota attribuita alle sanzioni rimosse riferita all'attività di controllo della sosta che il concessionario dovrà svolgere, non troverà alcuna remunerazione nei confronti del concessionario .

Il concessionario uscente ha previsto in nette € 89.000,00 (euro ottantanovemila/00) il valore di riscatto della strumentazione installata (n. 27 parcometri e n. 2 pannelli informativi), compreso i costi degli collegamenti elettrici. L'offerente deve indicare se intende o meno rilevare tale strumentazione sostenendo i relativi costi connessi ed in tal caso deve garantire l'acquisizione rimettendo idonea fidejussione oppure se intende installare nuova attrezzatura; in tal ultimo caso i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta il valore delle attrezzature che intendono impiegare nel servizio ed il prezzo di riscatto che il concedente dovrà corrispondere qualora intenda esercitare tale opzione al termine del rapporto.

ART.10 PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata a seguito di **procedura aperta** con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione che sarà effettuata secondo i criteri di seguito riportati:

A) Parte tecnica massimo 60 punti:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Proposta tecnica sulle modalità di organizzazione del servizio con particolare riferimento al numero di apparecchi che il concorrente dichiara di voler installare, la loro ubicazione prevista, i sistemi di pagamento, qualità e versatilità delle apparecchiature. Ogni onere di installazione, allacciamento ed autorizzazione sarà a totale carico della ditta.	15
Organizzazione della funzione di prevenzione ed assistenza ai parcheggi con rilievo di eventuali abusi, da valutare in relazione a: - numero addetti impiegati (contratto minimo 18h/w): max 4 - ore di servizio: max 3; - frequenza di controlli: max 4; - dotazione strumentale: max 4.	15
Fornitura di sistemi di infomobilità per gli utenti, con particolare riferimento al numero di apparecchi che il concorrente dichiara di voler installare, la loro ubicazione prevista, qualità e versatilità delle apparecchiature. Ogni onere di installazione, allacciamento ed autorizzazione sarà a totale carico della ditta.	10
Collegamento informatico dei parcometri con trasmissione dei dati in tempo reale verso un terminale dell'amministrazione. Per tale offerta dovrà essere indicato il grado di affidabilità del sistema.	5
Modalità di accertamento dello stato di fuori uso dei parcometri e tempi di intervento.	5
Proposte migliorative con particolare riferimento ai servizi rivolti verso gli utenti.	10

B) Parte economica massimo 40 punti

Minore percentuale di partecipazione che il concessionario intende trattenere sui ricavi della sosta (non superiore al 45% del ricavo al netto dell'IVA). Al concorrente che chiederà la minore percentuale di partecipazione sarà attribuito il punteggio massimo, cioè 40 punti. Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio risultante dalla seguente proporzione:

$$P = \text{minor aggio richiesto} / \text{aggio richiesto} \times 40 \text{ punti.}$$

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti presentati.

Art.11 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Qualora riscontri la carenza di elementi necessari per la valutazione dell'offerta, la commissione incaricata della valutazione tecnica non assegnerà alcun punteggio in relazione ai criteri non sufficientemente documentati.

Saranno escluse dalla gara le proposte alle quali sia assegnato un punteggio per la parte tecnica inferiore a 36 punti.

In caso di parità delle offerte si procederà mediante sorteggio.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. Si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in caso di sopraggiunti motivi di pubblico interesse.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta preferibilmente rispettando l'ordine di trattazione degli elementi sopra elencati.

Per ogni elemento verrà attribuito il punteggio come segue:

- a. ciascun Commissario attribuisce discrezionalmente al sub-elemento offerto da ciascun partecipante un coefficiente variabile tra zero e uno, dove il coefficiente attribuito è espressione dei seguenti giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Mediocre	0,5
Insufficiente	0,4
Carente	0,3
Scarso	0,2
Inadeguato	0,1
Non valutabile	0,0

- b. Viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai vari Commissari a ciascuna offerta per il singolo sub-elemento (coefficiente provvisorio), quindi, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il coefficiente 1, tale coefficiente viene attribuito alla migliore offerta e le altre vengono conseguentemente riparametrate (coefficiente definitivo);
- c. il coefficiente definitivo così ottenuto viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al singolo sub-elemento.
- d. L'attribuzione del punteggio complessivo per il progetto tecnico avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-elemento ed elemento come precedentemente indicato.

Art.12 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

Qualora, per motivi di pubblico interesse, si rendesse necessario lo spostamento di parte dei parcometri installati o comunque la gestione divenisse difficoltosa (per esempio a causa di prolungati lavori stradali), il concessionario dovrà procedere a rimuovere i parcometri interessati e ad installarli in altro luogo scelto di comune accordo tra le parti, senza alcun onere per il comune.

Art.13 - PAGAMENTI

Il concessionario dovrà corrispondere le somme spettanti al concedente ai sensi del precedente art. 9, in rate bimestrali posticipate scadenti il giorno 10 del mese successivo al bimestre. A tal fine il concessionario dovrà, con cadenza mensile, inviare al concedente il resoconto degli incassi dettagliato per periodo e per parcometro, oltre ad un resoconto delle vendite di eventuali altri contrassegni o tessere che saranno indicati nell'offerta ed accettati dal concedente. Il concedente potrà chiedere, con cadenza mensile, di effettuare accessi a tutti i parcometri, ovvero ad un campione di essi, finalizzati al riscontro della corrispondenza tra gli incassi comunicati e quelli risultanti dai singoli apparecchi. Il concedente potrà inoltre effettuare, senza preavviso, controlli a campione sui parcometri

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti. Il ritardo nei pagamenti protratto per oltre trenta giorni legittima l'incameramento della cauzione fino alla concorrenza del credito. La mancata ricostituzione della cauzione nell'importo originario entro i successivi quindici giorni, può giustificare la revoca della concessione e l'eventuale aggiudicazione al secondo classificato.

L'Amministrazione Comunale si riserva di precisare ulteriormente le modalità di controllo degli incassi al momento della stipulazione del disciplinare di concessione anche in relazione ad eventuali altre modalità di pagamento offerte.

Art.14 - PERSONALE

Per l'espletamento del servizio il concessionario si impegna ad assicurare la continuità del rapporto di lavoro del personale già impiegato dal precedente gestore, nei vari periodi dell'anno.

Il concessionario è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni normative concernenti gli obblighi di contribuzione, il trattamento economico, assicurativo e fiscale. In particolare, per quanto concerne gli ausiliari del traffico, essi dovranno essere assunti alle dipendenze del concessionario comunque con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e/o parziale.

Il personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento e di omogeneo vestiario che ne consenta una facile individuazione e sia conforme al disposto delle norme vigenti in materia di lavoro nelle aree di circolazione. Eventuali scritte pubblicitarie apposte sui capi di vestiario degli addetti potranno essere ammesse purché non pregiudizievoli per la visibilità ed il decoro degli operatori stessi, previa espressa autorizzazione del comune.

Tutti gli addetti dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

Il concessionario è responsabile per danni o incidenti che si verifichino durante il servizio e vedano coinvolto il proprio personale e le proprie attrezzature. **Il comune è esonerato da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del servizio.**

Il personale addetto ha il dovere di comportarsi con correttezza nei confronti degli utenti e del pubblico. Il concessionario si obbliga a richiamare e, se necessario, a sostituire gli addetti che siano risultati non in grado di mantenere un comportamento consono ad un corretto svolgimento del servizio.

Il concessionario assicura l'adeguamento delle misure di sicurezza e del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone eventualmente inserite.

L'organico previsto dovrà essere precisato in un elenco nominativo, da cui sia desumibile il numero degli addetti, il livello categoriale e le posizioni INPS ed INAIL.

Eventuali cessazioni o nuove assunzioni dovranno essere immediatamente comunicate all'amministrazione.

Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ivi compreso il pagamento del canone, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario deve costituire una cauzione pari al 10% del valore presunto complessivo della concessione.

La fideiussione dovrà essere valida per la durata della concessione fino al suo svincolo da parte del concedente. Essa dovrà essere costituita nel rispetto dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. N. 163/2006. Al termine di ciascuna annualità il concessionario potrà chiedere la riduzione della somma garantita nella misura di 1/6 qualora non sussistano pendenze a suo carico.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito:

- a) mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- b) mediante fidejussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- c) nelle altre forme previste dall'art.75, commi 2 e 3 del D. Lgs. N. 163/2006.

Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo.

Art. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del concessionario, a terzi ed agli utenti del servizio essendo interamente riconducibile al concessionario la relativa responsabilità.

Il concessionario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

Il concessionario, prima del perfezionamento dell'atto di concessione, deve munirsi delle seguenti coperture assicurative:

- Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi, comprendendo in quest'ultimo concetto anche il comune concedente (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, che prevedano le seguenti prestazioni minime:

a) RCT

Massimale unico per sinistro di Euro 1.500.000,00=

Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.) nonché gli utenti.

Devono essere comprese le seguenti garanzie:

- Danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione delle attività
- Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell'assicurato e/o di terzi
- Responsabilità personale dei dipendenti a qualunque titolo (compreso il responsabile della sicurezza – legge 626/94 ed ai lavoratori parasubordinati).
- Attività di manutenzione

b) RCO

Massimale per sinistro Euro 1.500.000,00 con il limite di Euro 750.000,00 per ogni dipendente infortunato.

La garanzia deve essere estesa ai lavoratori parasubordinati (D.L. 38/2000) alle figure professionali di cui al d. lgs. 10.09.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) ed ai lavoratori interinali.

Deve essere compreso il c.d. "Danno Biologico".

Art. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E SUB - CONCESSIONE

E' vietata al concessionario la cessione della concessione o la sub concessione totale o parziale.

Art.18 - PENALI

Eventuali violazioni di prescrizioni normative o del disciplinare della concessione ascrivibili al concessionario saranno alla stesso contestate in forma scritta mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C.. Qualora il concessionario non dimostri entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione l'infondatezza della stessa, ovvero la non riconducibilità delle violazioni a condotte ad esso imputabili, il dirigente competente applicherà una penale da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.000,00 variabile in rapporto alla gravità dell'inadempienza od alla eventuale recidiva. L'applicazione delle penale non esclude, l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta del concessionario. Sono fatte salve le specifiche penali previste da altri articoli del presente capitolato.

Il provvedimento mediante il quale è applicata la penale è inviato al concessionario mediante raccomandata A.R. o P.E.C.. L'importo della penale dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione agirà per il recupero del credito corrispondente alla penale non pagata. La reiterazione di violazioni, anche in considerazione della loro rilevanza, potrà legittimare la revoca della concessione.

Art.19 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'amministrazione revocherà la concessione, senza indennizzo, nel caso di fallimento del concessionario.

Potrà revocare la medesima, sempre senza indennizzo, oltre che nei casi citati all'articolo precedente, allorché ricorra anche una sola delle seguenti cause:

- 1) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal comune;
- 2) disattivazione totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- 3) Impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- 4) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni applicate;

La concessione potrà essere altresì revocata per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse. In quest'ultimo caso potrà dare luogo al riconoscimento di un indennizzo a favore del concessionario.

Art.20 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario della gara dovrà attivare il servizio **entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva**. Dovrà comunque allegare all'offerta tecnica il programma cronologico documentato espresso in giorni solari che impegnerà il concorrente anche qualora lo stesso programma preveda un tempo di attivazione del servizio inferiore a quello sopra indicato.

Il concessionario dovrà nominare un proprio dipendente quale responsabile per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato cui l'amministrazione potrà fare riferimento per ogni evenienza. Questi dovrà essere reperibile h. 24. Il concessionario comunicherà all'amministrazione al momento dell'attivazione del servizio le generalità del responsabile, oltre al recapito telefonico, fax, e P.E.C.

Portoferraio 29/07/2015

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3
(Arch. Silvia Fontani)

